

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI AL COMMA 7 TER DELL'ARTICOLO 93 DEL D.LGS. N. 163/2006.

Art. 1

1. Ai sensi del comma 7-ter dell'articolo 93 del D.Lgs. 163/2006 il presente Regolamento definisce i criteri e le modalità di ripartizione tra i dipendenti del Comune di Spello della quota dell'80 % del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui al comma 7-bis dell'articolo 93 del D.Lgs. 163/2006.
2. L'erogazione dei predetti compensi si intende al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione, ma al netto dell'IRAP, la quale, comunque, deve essere prevista tra le somme a disposizione del piano economico di ciascun intervento.

Art. 2

1. Il fondo di cui al comma 7-bis dell'articolo 93 del D.Lgs. 163/2006, si costituisce solamente nel caso di interventi i cui lavori siano effettivamente appaltati, compresa l'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive.
2. Ai fini della ripartizione del fondo, in sede di conferimento dell'incarico di progettazione, si provvede anche all'eventuale individuazione dei dipendenti incaricati delle successive fasi.
3. Nel caso siano incaricati più dipendenti per ognuna delle funzioni di cui al precedente comma 1, l'importo destinato alla retribuzione delle funzioni, nel rispetto dei minimi stabiliti, va ripartito tra gli incaricati in base al rispettivo grado di responsabilità professionale.
4. Nell'ambito di ogni singola opera qualora le prestazioni di cui al successivo art. 3 siano svolte in parte da personale dipendente dell'amministrazione ed in parte da personale esterno, il fondo sarà costituito da una quota determinata sommando le percentuali previste per ogni singola prestazione svolta dai dipendenti, mentre le quote previste per le prestazioni svolte da personale esterno costituiranno economie; nel caso in cui venga conferito incarico di consulenza di ausilio alla progettazione, la quota di incentivo corrispondente alla specifica attività di consulenza non viene erogata.

Art. 3

1. La ripartizione del fondo é operata dal responsabile dell'Area attuatrice dell'intervento sulla base delle percentuali definitive stabilite dal presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.
2. Il compenso incentivante da ripartire fra i dipendenti per lo svolgimento delle attività indicate dalla legge è determinato nella percentuale dell'80 % del 2,00% da applicare sull'importo a base di gara di ciascuna opera o lavoro, in ragione della seguente ripartizione:

ATTIVITA'	PERCENTUALE
* Responsabile unico del procedimento	10%
* Tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione)	43%

Legg. Fall.

21 MAG. 2015
Vig. FLC
[Handwritten signatures and initials]

firmando i relativi elaborati).	
* Collaboratori tecnici prestatore la propria opera materiale per la predisposizione ed elaborazione del progetto	10
* Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.	5%
* Tecnici incaricati della direzione lavori-misure contabili	12%
* Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (art.151 D.P.R. 207/2010)	6%
* collaboratori tecnici a supporto dell'Ufficio Direzione Lavori	4%
* Tecnici incaricati del collaudo.	5%
* Collaboratori per attività di supporto al RUP.	5%

3. La quota relativa ai tecnici incaricati del collaudo è attribuita ai tecnici incaricati della D.L. nei casi in cui il certificato di collaudo è sostituito con quello di regolare esecuzione.
4. Ai progettisti di singole fasi o parti del progetto viene attribuito un compenso determinato in proporzione all'importo delle opere effettivamente progettate e solo in caso di appalto delle stesse. A tal fine alle fasi preliminari, definitive ed esecutive di un progetto vengono attribuiti i seguenti pesi:
 - Progetto preliminare : 20% dell'importo del progetto
 - Progetto definitivo: 40% dell'importo del progetto
 - Progetto esecutivo: 40 % dell'importo del progetto

Art. 4

1. L'Atto d'incarico deve avere i seguenti contenuti essenziali:
 - a) natura e modalità di svolgimento dell'incarico;
 - b) elaborati tecnici di cui è obbligatoria la redazione e tempi di consegna;
 - c) tempi e percentuale di liquidazione di quota parte dell'incentivo spettante e del saldo;
 - d) riduzioni dell'incentivo, in ragione del 30%, per ritardi ingiustificati fino a 15 giorni;
 - e) risoluzione per i casi di ritardo nell'adempimento superiore a 30 giorni dalla data della contestazione e conseguente avvio delle procedure disciplinari, con perdita conseguente di ogni incentivo.

Art. 5

1. A favore dei dipendenti incaricati della progettazione ai sensi del presente regolamento, su richiesta degli stessi l'Amministrazione stipulerà a proprio carico, ai sensi di quanto dispongono gli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis del D.lgs. 163/2006 e l'articolo 270 del D.p.r. 207/2010, idonea polizza assicurativa atta a coprire i rischi ivi contemplati.
2. La relativa spesa deve essere inserita nelle spese tecniche riportate nel quadro economico dell'intervento.

Art. 6

1. Sono escluse dall'incentivazione disciplinata dal presente regolamento le spese inerenti ai rilievi, sondaggi, studi, indagini e relazioni di natura specialistica, calcoli strutturali, di impiantistica, di natura non corrente, che sono a carico dell'ente.

21 MAG. 2015

Art. 7

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. From left to right, there is a large, stylized signature, followed by a date stamp '21 MAG. 2015', and then several other signatures, including one that appears to be 'P. J. ...'. On the far right, there is a signature that looks like 'G. ...' and another one above it that says 'U. ...'.

1. Le somme non ancora corrisposte a titolo di incentivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere determinate sulla base dei criteri ivi riportati e dovranno trovare copertura finanziaria nel quadro economico dell'opera.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento non si applicano alle somme già corrisposte al personale in forza di precedenti disposizioni regolamentari.

Art. 8

1. La quota del 20% del 2 % del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato con la determinazione di ripartizione del fondo all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
3. In sede di liquidazione dell'incentivo per ogni incremento nei tempi o nei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo è prevista una riduzione percentuale dal 1 al 50% dell'incentivo previsto secondo la percentuale di aumento dei costi o di maggior ritardo rispetto al previsto. La riduzione opera soltanto a fronte di responsabilità soggettive dei dipendenti in relazione all'incremento della tempistica o dei costi. E' esclusa qualsiasi forma di responsabilità oggettiva. L' entità della riduzione da apportare sarà determinata dal responsabile dell'area attuatrice, qualora il beneficiario dell'incentivo coincida con il responsabile stesso l'entità delle riduzione sarà determinata dal Segretario Comunale.
4. E' esclusa la corresponsione dell'incentivo per i lavori di manutenzione.

Approvato e sottoscritto dalla Delegazione N. 1

21 MAG. 2015

[Handwritten signatures in blue ink]

